



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

Elementi informativi sull'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (G.U. n. 105 del 8.5.2003).

Roma, 29/03/2004

1. Premessa	1
2. Entrata in vigore dell'Ordinanza.....	2
3. Classificazione sismica del territorio (Art. 1 ed art. 2 comma 1).....	2
4. Graduazione dell'applicazione della classificazione e delle norme tecniche (Art. 2 comma 2)	3
4.1 Lavori già iniziati	3
4.2 Progetti di opere pubbliche già approvati	4
4.3 Completamento di interventi di ricostruzione in corso	4
4.4 Possibilità di continuare ad utilizzare per 18 mesi le norme sismiche e la classificazione previgenti.....	4
4.5 Progettazione antisismica in zona 4	5
4.6 Strutture realizzate per lotti.....	5
5. Verifiche delle opere strategiche o il cui crollo possa avere conseguenze di rilievo (art. 2 commi da 3 a 6).....	5

1. Premessa

L'ordinanza è nata dalla necessità di dare una risposta rapida ed integrata alle esigenze poste dal rischio sismico, una risposta che non poteva ulteriormente attendere visto il ripetersi di eventi sismici calamitosi che hanno interessato anche zone non classificate sismiche.

L'ineludibile esigenza sopra descritta ha, quindi, condotto alla scelta di dettare una disciplina a carattere transitorio in materia di classificazione sismica e normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica con un'ordinanza di protezione civile ex articolo 5, comma 2 della legge n. 225/1992, nelle more dell'emanazione di un provvedimento che regoli a regime la materia; a tal fine il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto n° 113/AG/30/15 del 28 gennaio 2004, ha costituito un'apposita Commissione a cui è stato demandato il compito di redigere una bozza di Testo Unico della Normativa Tecnica, da emanarsi ai sensi della Legge 64/74 e del DPR 380/2001.

La scelta di dare una risposta integrata discende dalla consapevolezza della complessità dei fattori di rischio e dalla molteplicità delle competenze da mettere in campo.

L'ordinanza è quindi intervenuta direttamente sull'aggiornamento della pericolosità sismica "ufficiale", ossia sulla classificazione sismica e sugli strumenti per progettare e costruire meglio,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

ossia sulle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. I criteri per la classificazione sismica definiscono gli indicatori da considerare e le procedure da adottare per la formazione degli elenchi delle zone sismiche sfruttando gli avanzamenti delle conoscenze nel settore della pericolosità. Le norme adottano un'impostazione prestazionale, individuando esplicitamente gli obiettivi da raggiungere in termini di danni accettati a fronte di livelli di azione sismica definiti (requisiti di sicurezza) e fornendo disposizioni di dettaglio il cui rispetto è condizione sufficiente per assicurare il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza, ma non escludendo approcci alternativi che portino allo stesso obiettivo.

L'aver predisposto in tempi brevissimi un provvedimento di portata molto vasta e con impatto immediato su molte Amministrazioni e cittadini ha portato alla necessità di predisporre una nota di primi chiarimenti su alcuni aspetti applicativi, che è stata pubblicata su internet il 4 giugno 2003. Il presente aggiornamento si è reso necessario a seguito dell'emissione dell'Ordinanza 3333 del 23.01.04 (G.U. n.26 del 02/02/04).

2. Entrata in vigore dell'Ordinanza

L'ordinanza entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dallo stesso termine decorrono i tempi previsti nell'art. 2 commi 2, 3 e 4 fermo restando, per quanto attiene il comma 2, terzo capoverso, quanto disposto dall'art. 6, comma 7 dell'ordinanza del PCM n. 3333/2004.

3. Classificazione sismica del territorio (Art. 1 ed art. 2 comma 1)

All'ordinanza è allegato il documento che definisce i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" (Allegato 1). La nuova classificazione è articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono, dal punto di vista della relazione con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6), mentre la zona 4 è di nuova introduzione ed in essa è data facoltà alle regioni di imporre l'obbligo della progettazione antisismica.

I suddetti Criteri prevedono che in prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche siano individuate sulla base del documento "Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale", elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, con alcune precisazioni che sostanzialmente fanno sì che i comuni già classificati prima dell'ordinanza non possano essere assegnati ad una zona di pericolosità inferiore. Fra gli allegati all'Ordinanza è compresa la lista dei comuni con la zona sismica corrispondente alla prima applicazione dei criteri generali (Allegato A).

Questa lista è dunque immediatamente operativa ai sensi dell'ordinanza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

Le Regioni possono modificare gli elenchi delle zone sismiche, utilizzando come mappa di riferimento proprio l'allegato A ed avendo, rispetto ad esso, una tolleranza di attribuzione pari ad una zona. Ciò significa che se un comune è definito nell'allegato A come appartenente alla zona 2, la Regione potrà scegliere di assegnarlo alla 1, alla 2 oppure alla 3.

Alla data di emissione del presente aggiornamento gran parte delle Regioni ha deliberato in merito alla classificazione, anche solo con presa d'atto della lista dei Comuni di cui all'allegato A.

A regime la procedura di formazione ed aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche prevede la messa a punto, entro un anno, di una nuova mappa nazionale di riferimento, espressa in termini di accelerazione orizzontale di picco al suolo. Tale mappa sarà la base per gli aggiornamenti degli elenchi delle zone sismiche che le Regioni attueranno utilizzando i margini di tolleranza specificati nell'allegato 1. Della mappa di riferimento sono previste revisioni che la mantengano attuale rispetto al consolidarsi delle conoscenze nel settore.

4. Graduazione dell'applicazione della classificazione e delle norme tecniche (Art. 2 comma 2)

L'Ordinanza prevede una graduale applicazione della nuova classificazione sismica e delle nuove norme tecniche, in modo da limitare le difficoltà connesse all'innovazione apportata. Questa graduazione in alcuni casi va anche a modificare il regime transitorio stabilito dalla Legge n. 64/74 rendendolo meno stringente. In sostanza:

- a) le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti possono essere applicate per tutti i lavori già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati;
- b) le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti continuano ad essere applicabili per il completamento di interventi di ricostruzione effettuati a seguito di eventi sismici già disciplinati prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza stessa;
- c) In tutti gli altri casi, incluse le opere strategiche e rilevanti, è data facoltà per altri 18 mesi di scegliere quali norme tecniche e quale classificazione sismica utilizzare. Ovviamente per le zone classificate in modo più severo rispetto alla precedente zonazione è opportuno che le opere strategiche e rilevanti siano progettate tenendo conto della nuova classificazione sismica, e quindi con applicazione delle norme tecniche anche previgenti, al fine di non dover essere verificate nei prossimi 5 anni, in forza di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 (vedi anche 4.2).

Nel seguito si illustrano in maggiore dettaglio i punti sopra elencati.

4.1 Lavori già iniziati

Si intendono per lavori già iniziati tutti quelli che siano stati già individuati come tali ai sensi delle norme vigenti. La precisa definizione dell'inizio dei lavori è regolata a volte in modo non perfettamente omogeneo in regioni diverse (dichiarazione di inizio dei lavori, recinzione dell'area



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

di cantiere, esecuzione di opere strutturali etc.). Anche in questo caso, per limitare l'impatto della disposizione, potranno essere utilizzate le definizioni già codificate in ciascuna regione.

4.2 Progetti di opere pubbliche già approvati

L'ordinanza vuole ridurre l'impatto del nuovo assetto normativo sugli stanziamenti già definiti ed approvati. Se una Pubblica Amministrazione ha già approvato uno stanziamento per la realizzazione di un'opera, anche sulla base solo di un progetto preliminare potrà continuare l'iter che porta alla realizzazione della stessa senza variare il quadro tecnico di riferimento.

Ovviamente per le opere strategiche o il cui collasso possa causare conseguenze rilevanti occorrerà considerare il fatto che, qualora la progettazione fosse effettuata per una zona precedentemente non classificata o classificata per una zona meno gravosa, l'opera stessa dovrà essere verificata entro cinque anni ai sensi delle nuove norme e della nuova classificazione.

4.3 Completamento di interventi di ricostruzione in corso

L'ordinanza non vuole stravolgere i processi di ricostruzione in corso e detta quindi una disciplina specifica per essi. L'intento è sempre quello di assicurare una transizione il più possibile semplice, senza creare evidenti disparità di trattamento e senza complicare procedure e normative ormai operative e ben note a professionisti ed amministrazioni locali. In questo caso il termine "completamento degli interventi di ricostruzione" deve quindi essere inteso in senso più lato come "completamento dell'insieme degli interventi programmati per la ricostruzione", ossia, in altri termini, come "completamento del processo di ricostruzione". In caso contrario si ricadrebbe nella fattispecie prevista nel primo capoverso del comma 2 dell'articolo 2. In definitiva per i processi di ricostruzione già disciplinati alla data della pubblicazione dell'Ordinanza, quindi per i quali siano state già definite procedure di concessione dei contributi e direttive tecniche, possono continuare a mantenersi i dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti, fino alla conclusione del processo.

4.4 Possibilità di continuare ad utilizzare per 18 mesi le norme sismiche e la classificazione previgenti.

L'ordinanza n. 3333 del 23.01.04 ha esteso questa possibilità anche agli edifici ed alle opere di cui al comma 3 per i quali, quindi, si potrà per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi, continuare ad applicare la classificazione sismica e le norme tecniche vigenti prima della sua entrata in vigore.

Il soggetto che decide se avvalersi di tale facoltà è chi presenta il progetto, quindi il proprietario o l'Amministrazione competente, che esplicherà questa volontà all'atto del deposito. Gli Uffici preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica prenderanno atto di questa volontà e definiranno di conseguenza il regime al quale assegnare la pratica. Per i comuni per i quali è prevista dall'allegato A (o, successivamente dalle delibere regionali) per la prima volta la classificazione sismica e per il periodo di 18 mesi prima citato, si dovranno gestire sia pratiche "non sismiche" sia "pratiche sismiche".

Nel caso di zone di nuova classificazione o classificazione più gravosa, l'ordinanza consente di utilizzare le norme tecniche previgenti l'ordinanza, cioè è possibile l'abbinamento vecchie norme – nuova classificazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

La disposizione in questione consente un minore impatto anche sulle operazioni di controllo del processo edilizio in caso di variazione della classificazione sismica. In tal caso, infatti, l'art. 30 della legge 64/74 (sostituito con l'art. 104 del DPR n. 380/2001), prevedeva che entro 15 gg dalla nuova classificazione i lavori in corso fossero denunciati agli uffici dei geni civili e questi entro 30 gg rilasciassero il certificato al denunciante dichiarando, eventualmente a che piano fermarsi. Con l'ordinanza i lavori in corso sono completamente salvaguardati, e per 18 mesi è ancora data la possibilità di progettare e costruire riferendosi alla classificazione sismica ed alla normativa previgente, con l'avvertenza, per le opere strategiche e rilevanti di attenersi almeno alla nuova classificazione. Quindi non è più necessaria, in questi 18 mesi, la denuncia dei lavori in corso e la certificazione da parte dell'ufficio di controllo. E' anche più agevole la gestione della concessione della licenza d'uso (art. 28 della L. 64/74 sostituito con l'art. 62 del DPR n. 380/2001) che potrà far riferimento ad uno qualsiasi dei due regimi scelti da chi ha presentato il progetto.

Questo intervallo di tempo potrà consentire alle regioni più massicciamente interessate dalla riclassificazione sismica di organizzare al meglio soprattutto gli uffici nelle zone prima non classificate. Sarà inoltre possibile apportare le modifiche eventualmente necessarie alle leggi regionali emanate in attuazione dell'art. 20 della legge 741/1981.

4.5 Progettazione antisismica in zona 4

In attesa che le Regioni deliberino al riguardo sarebbe opportuno adottare la progettazione antisismica in zona 4. Inoltre sarebbe opportuno che, anche nei casi in cui le Regioni decidano di non adottare la progettazione sismica in modo generalizzato, essa sia comunque richiesta almeno per le opere "strategiche o rilevanti". Entrambe le raccomandazioni sono state rese dalla Commissione Grandi Rischi – Sezione rischio sismico nella riunione del 10 giugno 2003.

4.6 Strutture realizzate per lotti

E' abbastanza frequente il caso di opere pubbliche realizzate per lotti costituiti da strutture indipendenti fra loro, sulla base di un progetto generale a livello di preliminare approvato e di progetti definitivi ed esecutivi che vengono sviluppati man mano che si rendono disponibili i finanziamenti. La realizzazione di questo tipo di opere può richiedere anche diversi anni, per cui non ha senso esentare indefinitamente i nuovi lotti dall'applicazione delle norme sismiche e della nuova classificazione. I lotti strutturalmente indipendenti dalle parti già realizzate vengono quindi considerati quali nuove opere.

5. Verifiche delle opere strategiche o il cui crollo possa avere conseguenze di rilievo (art. 2 commi da 3 a 6)

L'ordinanza avvia un'azione di ricognizione dello stato di sicurezza che durerà 5 anni ed interesserà obbligatoriamente (art.2 comma 3):

- *gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

- *gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.*

Le tipologie di opere che presentano le caratteristiche sopra riportate sono state individuate dal Dipartimento e da quasi tutte le Regioni, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale. Alcuni esempi di tipologie di opere ricadenti nelle due categorie sopra richiamate sono riportati nelle Norme tecniche per gli edifici (allegato 2 dell'ordinanza, punto 4.7), dove sono stabiliti i valori dei fattori di importanza. Il DPC con proprio decreto n. 3685 del 21/10/03, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29/10/2003, ha definito gli elenchi degli edifici ed opere di competenza statale. Sempre il DPC e le Regioni stanno elaborando o hanno elaborato, il programma temporale delle verifiche e le indicazioni tecniche per le verifiche.

Le verifiche dovranno stabilire il livello di adeguatezza delle opere rispetto agli standards definiti dalle norme tecniche e dalla classificazione sismica emanati con l'ordinanza. I risultati delle verifiche permetteranno di avere anche una indicazione di priorità di intervento.

La verifica non è richiesta se le nuove opere, gli interventi di adeguamento sismico, o di miglioramento controllato adottato dalle Regioni nei provvedimenti normativi post-sisma, sono stati progettati secondo le norme sismiche emanate successivamente al 1984 e tenendo conto delle categorie sismiche corrispondenti alle attuali zone sismiche 1, 2 e 3 così come individuate dall'Ordinanza (art. 2 comma 5).